

DELIBERAZIONE 3 GIUGNO 2026

199/2026/R/EEL

AGGIORNAMENTO DI ALCUNE DISPOSIZIONI DELLE REGOLAZIONI *OUTPUT-BASED* E DELLA QUALITÀ COMMERCIALE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1389^a riunione del 3 giugno 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2023, 165/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 165/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 617/2023/R/EEL ed il relativo Allegato A "Testo integrato della regolazione *output-based* del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027" (di seguito: TIQD) ed il relativo Allegato B "Testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica valido dal 1° gennaio 2024 (di seguito: TIQC);
- la deliberazione dell'Autorità 25 marzo 2025, 112/2025/R/EEL (di seguito: deliberazione 112/2025/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2025, 575/2025/R/EEL (di seguito: deliberazione 575/2025/R/EEL);
- la determinazione del Direttore Infrastrutture, Energia e Unbundling dell'Autorità 22 aprile 2021, 2/2021 (di seguito: determinazione DIEU 2/2021);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 26 settembre 2023, 423/2023/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 423/2023/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 15 luglio 2025, 332/2025/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 332/2025/R/EEL);
- le osservazioni in risposta ai suddetti documenti per la consultazione, pubblicamente disponibili sul sito internet dell'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 165/2023/R/EEL l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di regolazione infrastrutturale dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027, con termine al 31 dicembre 2027 ai fini degli aggiornamenti;
- con il documento per la consultazione 423/2023/R/EEL l’Autorità ha esposto i propri orientamenti in materia di regolazione economica, tariffaria e *output-based*, applicabili nel sesto periodo regolatorio a partire dall’anno 2024 o successivamente;
- con la deliberazione 27 dicembre 2023, 617/2023/R/EEL, a seguito del documento per la consultazione 423/2023/R/EEL, sono stati approvati il TIQD e il TIQC;
- il TIQD ha previsto aggiornamenti di disposizioni esistenti nel corso del periodo regolatorio 2024-2027 in materia di:
 - a) premialità per imprese con la migliore continuità del servizio (articolo 29);
 - b) regolazione individuale della continuità del servizio (articolo 33);
 - c) contenuti minimi del rapporto annuale degli *output* del servizio di distribuzione dell’energia elettrica (articolo 58);
 - d) potenziale introduzione di (ulteriori) meccanismi di incentivazione basati sulle prestazioni/*output* delle imprese distributrici (articolo 84);
- con il documento per la consultazione 332/2025/R/EEL, nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 165/2023/R/EEL, l’Autorità ha esposto i propri orientamenti in relazione all’aggiornamento della regolazione *output-based* per i servizi di distribuzione e di misura;
- con la deliberazione 575/2025/R/EEL, come atto indifferibile e urgente necessario al fine di garantire continuità di tutela agli utenti MT a fronte di eccessive interruzioni, sono stati estesi al 2026 i livelli specifici di continuità per utenti MT previsti per il biennio 2024-2025.

CONSIDERATO CHE, RIGUARDO A MECCANISMI INCENTIVANTI LE PRESTAZIONI DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE:

- al capitolo 3 del documento per la consultazione 332/2025/R/EEL, l’Autorità, sulla base di precedenti proposte di alcuni operatori, ha inteso raccogliere informazioni in fase di consultazione in materia di:
 - a) eventuale definizione di una nuova finestra temporale (di istanze) per il meccanismo di incentivazione *benefit-based* degli interventi di sviluppo delle reti di distribuzione (Titolo 10, articolo 80 del TIQD);
 - b) eventuale potenziamento dell’incentivazione alla compensazione delle immissioni reattive in aree omogenee, incrementando a 36 mesi la valorizzazione dell’incentivo (periodo di annullamento dei corrispettivi) che è attualmente riferita a un periodo di 24 mesi (articolo 83 del TIQD);
- in risposta alla consultazione, in relazione al precedente punto a):
 - una impresa distributtrice propone di rendere strutturale la regolazione aggiungendo una finestra di candidatura negli anni pari (e quindi in occasione del

- rapporto di monitoraggio dell'avanzamento del piano di sviluppo delle reti di distribuzione come previsto all'articolo 60, comma 3 del TIQD);
- sono inoltre pervenuti ulteriori osservazioni in relazione ad altri aspetti del meccanismo di incentivazione *benefit-based* degli interventi di sviluppo delle reti di distribuzione; in dettaglio:
 - in linea generale i soggetti rispondenti alla consultazione propongono di superare i limiti temporali previsti dall'attuale regolazione che fissa la data di completamento atteso entro il 31 dicembre 2027 ai fini della premialità, con varie motivazioni fra cui una tempistica troppo stringente per opere con cicli autorizzativi (VAS/VIA, conferenze di servizi) e realizzativi, approvvigionamento di materiali e servizi da parte dei fornitori articolati e fenomeni non prevedibili nel periodo di esecuzione dei lavori;
 - una impresa distributrice propone di modificare la previsione di cui all'articolo 80, comma 16 del TIQD che definisce un valore complessivo di investimenti per cui ciascuna impresa può fare richiesta di partecipazione al meccanismo; nel dettaglio, viene proposto di innalzare a 150 euro/utente l'attuale livello pari a 85 euro/utente in quanto, a parere della citata impresa distributrice, l'attuale livello può limitare in modo significativo gli interventi di sviluppo proprio nelle aree in cui sarebbero maggiormente necessari;
 - una impresa distributrice e una associazione industriale propongono la revisione dei benefici applicabili alla abilitazione di nuova *hosting capacity* di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili in quanto risultano nella quasi totalità dei casi di valore irrilevante e penalizzano la prioritizzazione di questi interventi rispetto ad altri;
 - in relazione al precedente punto b):
 - le imprese distributrici rispondenti alla consultazione hanno confermato la precedente proposta di estendere il periodo per il quale l'impresa distributrice, a seguito dell'entrata in esercizio di impianti di compensazione delle immissioni di energia reattiva inerenti ad un'area omogenea nella rete di trasmissione nazionale, ha diritto a recuperare gli eventuali corrispettivi tariffari per l'immissione di energia reattiva dovuti a Terna dall'impresa, incrementando tale periodo - a seconda delle diverse risposte - a 36 o 48 mesi;
 - a supporto di tale esigenza sono stati indicati ma non specificati "*fattori esogeni che possono determinare l'allungamento dei tempi di realizzazione*" oltre alle interlocuzioni con Terna volte a identificare i più efficaci interventi di rete;
 - non sono pervenute osservazioni circa eventuali modifiche alla premialità per ambiti territoriali con la migliore continuità del servizio.

CONSIDERATO CHE, RIGUARDO ALL'EVOLUZIONE DELLA REGOLAZIONE INDIVIDUALE DELLA CONTINUITÀ:

- al capitolo 4 del documento per la consultazione 332/2025/R/EEL, l'Autorità ha consultato i seguenti principali orientamenti:
 - a) valutare in esito alla consultazione tre opzioni:

- i. opzione zero: conferma della regolazione attualmente vigente, ossia con i livelli specifici di continuità per utenti connessi in media tensione (MT) differenti in relazione al grado di concentrazione dell'ambito territoriale a cui appartiene l'utente MT;
 - ii. opzione A: aggiornamento della regolazione per gli utenti MT rimuovendo la differenziazione legata ai diversi gradi di concentrazione ed introducendo un unico livello specifico pari a 8 interruzioni senza preavviso lunghe e brevi, valore definito sulla base dei dati storici comunicati dalle imprese distributrici, con le logiche di identificazione degli utenti peggio serviti già utilizzate nei precedenti periodi regolatori;
 - iii. opzione B: prevede livelli specifici di continuità identici per gli utenti MT e BT, indipendentemente dal grado di concentrazione, pari a 10 interruzioni senza preavviso lunghe e brevi, valore definito sulla base dei dati attualmente disponibili e al fine di mantenere l'impatto economico atteso per le imprese distributrici in linea a quello dell'opzione A;
- alcune imprese distributrici, un'associazione di imprese distributrici e un'associazione industriale ritengono condivisibile l'opzione A evidenziando tuttavia che la soglia unica per tutti i livelli di concentrazione dovrebbe essere fissata pari a 9 o a 10 interruzioni senza preavviso lunghe e brevi;
 - alcuni di tali soggetti non ritengono condivisibile l'opzione B in quanto:
 - a) potrebbe costituire una "doppia penalizzazione" riferita ad una medesima interruzione poiché i clienti connessi alla rete BT sono già considerati nella regolazione generale della continuità;
 - b) la maggioranza di utenti BT è meno sensibile alle interruzioni rispetto alla generalità degli utenti MT;
 - un'impresa distributtrice condivide in generale l'obiettivo di razionalizzazione e armonizzazione di criteri e soglie rilevanti, oltre che di uguale trattamento per utenti simili, e indica positivamente in particolare l'omogenizzazione in termini sia di perimetro applicativo che di numero di fenomeni interruttivi per la regolazione individuale della continuità, segnalando però al contempo che l'opzione B comporta maggiori oneri amministrativi per le imprese distributrici, e concludendo con la propria preferenza per l'opzione A;
 - un soggetto operante nel settore della ricerca e un'altra associazione industriale ritengono condivisibile l'opzione A.

CONSIDERATO CHE, RIGUARDO ALLE INTERRUZIONI RILEVANTI:

- al capitolo 5 del documento per la consultazione 332/2025/R/EEL, l'Autorità ha consultato i seguenti principali orientamenti:
 - a) calibrare in modo differente e semplificare le logiche di individuazione di interruzione rilevante, introducendo un momento di interruzione pari a 250.000 utenti*ora (in sostituzione della Tabella di cui all'articolo 68, comma 1 del TIQD), quantificato in analogia alle disposizioni simili applicate nel settore della trasmissione elettrica;

- b) integrare il rapporto annuale degli *output* del servizio di distribuzione (di cui all'articolo 58 del TIQD) includendo - analogamente a quanto già previsto per i rapporti degli *output* della trasmissione elettrica - nei rapporti a partire dall'edizione 2027, relativi alle interruzioni rilevanti 2026, le misure adottate per la loro gestione e quelle previste per evitare il ripetersi degli stessi;
- la maggiore impresa distributrice e un'associazione industriale non condividono gli orientamenti di cui alla precedente lettera a) in quanto ritengono, ai fini dell'individuazione dell'incidente rilevante, non corretta l'analogia fra la rete di trasmissione e la rete di distribuzione dell'energia elettrica, *“per le logiche che ne determinano l'esercizio, ivi compreso il tasso di guasto”*;
 - un'impresa distributrice condivide l'orientamento di cui alla precedente lettera a), ma evidenzia il possibile incremento delle rendicontazioni;
 - l'associazione di imprese distributrici non concorda con l'orientamento di cui alla precedente lettera b) in quanto, proprio per il carattere di eccezionalità e spesso imprevedibilità di tali interruzioni, risulta difficile poter comunicare in via preventiva le misure che si potrebbero porre in atto;
 - gli altri soggetti partecipanti alla consultazione concordano con gli orientamenti dell'Autorità.

CONSIDERATO CHE, RIGUARDO AGLI ASPETTI PUNTUALI DI ALCUNI MECCANISMI DISCIPLINATI DAL TIQD:

- al capitolo 8 del documento per la consultazione 332/2025/R/eel, l'Autorità ha consultato l'orientamento di valutare in esito alla consultazione l'aggiornamento di tempistiche e modalità delle comunicazioni delle imprese distributrici in materia di utenti MT e di interruzioni prolungate;
- in generale i soggetti rispondenti alla consultazione concordano con l'orientamento dell'Autorità e con l'utilizzo in maniera univoca dello strumento “portale web” come unica interfaccia di comunicazione (verso l'Autorità);
- una impresa distributrice, l'associazione delle imprese distributrici e un'associazione industriale ritengono preferibile mantenere separate le scadenze ed eventualmente anticipare la scadenza del 30 giugno al 30 aprile.

CONSIDERATO CHE, RIGUARDO A NUOVI STANDARD DI QUALITÀ COMMERCIALE IN RELAZIONE AL DISTACCO DELLA GENERAZIONE DISTRIBUITA IN CONDIZIONI DI ELEVATA TENSIONE BT:

- al capitolo 9 del documento per la consultazione 332/2025/R/EEL, l'Autorità ha consultato i seguenti principali orientamenti relativi all'introduzione di due nuovi livelli specifici (o “standard”) di qualità commerciale:
 - a) un primo standard relativo al tempo di comunicazione dell'esito della verifica a seguito della richiesta da parte del cliente/produttore con impianto di produzione fino a 6 kW del taglio di immissioni di energia rinnovabile in rete conseguenti a distacchi dell'impianto di produzione per tensioni elevate e conseguente scatto del

- sistema di protezione di interfaccia (con due opzioni per definire la soglia per effettuare la verifica senza il pagamento del cliente/produttore: in percentuale di energia tagliata o in numero di distacchi settimanali), l'eventuale superamento di limiti massimi di produzione fotovoltaica distaccata nella verifica introdotta comporterebbe per l'impresa distributrice l'obbligo di adeguamento della rete BT;
- b) un secondo standard inerente ai tempi di adeguamento della rete BT per effetto delle verifiche di cui allo standard precedente, con indennizzi al cliente/produttore in caso di superamento dei tempi associati a tale secondo standard;
- le imprese distributrici segnalano in generale difficoltà operative in quanto, essendo l'inverter un dispositivo di proprietà dell'utente e quindi non sotto il controllo dell'impresa distributrice, non è garantita alla stessa impresa la piena disponibilità e il controllo diretto sui dati, oltre al fatto che non si ritiene corretto che l'impresa debba avere l'obbligo di controllare l'impianto dell'utente;
 - fermo restando le criticità segnalate, ai fini della verifica del primo standard le imprese distributrici che hanno risposto su questo aspetto ritengono preferibile utilizzare il numero massimo di distacchi di un singolo impianto di produzione in un periodo di sette giorni consecutivi, per alcune imprese considerato idoneo in 25 distacchi settimanali;
 - per quanto riguarda lo standard per l'adeguamento della rete BT le imprese distributrici evidenziano a tal fine attività anche complesse, con tempi di intervento differenziati in funzione della soluzione da adottare; alcune imprese distributrici propongono uno standard di 90 giorni, mentre la maggior impresa distributtrice propone di definire le tempistiche di adeguamento a valle di un apposito tavolo tecnico con le stesse imprese.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il punto 4. della deliberazione 112/2025/R/EEL prevede che, sulla base dell'esperienza di applicazione durante il 2025, le imprese distributrici debbano presentare entro il 30 giugno 2026 per approvazione dell'Autorità, una proposta per la seconda edizione del "Documento di descrizione del calcolo dei benefici degli interventi di sviluppo della rete di distribuzione dell'energia elettrica" ai fini di successive applicazioni delle analisi costi benefici degli interventi di sviluppo delle reti di distribuzione;
- alcuni operatori hanno segnalato agli Uffici dell'Autorità, l'opportunità di posticipare la predetta scadenza per ulteriori confronti tecnici e approfondimenti;
- l'articolo 81 del TIQD, per il periodo 2024-2027, prevede un meccanismo incentivante l'ottenimento di contributo pubblici per la realizzazione di interventi infrastrutturali; la premialità è pari al 10% dei contributi pubblici incassati nel corso dell'anno precedente e viene accertata e determinata annualmente dall'Autorità entro il 31 ottobre di ciascun anno dal 2025 al 2028;
- l'attuale regolazione non esplicita obblighi di comunicazione nel caso in cui un importo incassato dall'impresa distributrice sia successivamente restituito al soggetto erogante il contributo pubblico.

RITENUTO, RIGUARDO AI MECCANISMI INCENTIVANTI LE PRESTAZIONI DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE, CHE SIA OPPORTUNO:

- rimandare a successive valutazioni l'eventuale previsione di finestre temporali periodiche per il meccanismo di incentivazione *benefit-based* degli interventi di sviluppo delle reti di distribuzione, poiché eventuali nuovi finestre avrebbero effetto principalmente sugli investimenti del periodo regolatorio 2028-2031; in tale ambito è bene precisare come, nel procedimento relativo alla definizione della regolazione *output based* del nuovo periodo di regolazione 2028-2031, verrà in primo luogo valutata l'eventuale estensione o modifica dell'attuale meccanismo, anche al fine di tenere conto del funzionamento dello stesso nel periodo 2024-2027 e dell'esigenza di semplificazione del medesimo e, conseguentemente, le proposte indicate dalle imprese distributrici potranno essere eventualmente considerate nell'ambito di tale più generale valutazione;
- confermare, per il meccanismo di incentivazione *benefit-based* 2025-2027 di cui all'Articolo 80 del TIQD, l'attuale limite di 85 euro/utente e l'attuale valorizzazione dei benefici applicabili alla abilitazione di nuova *hosting capacity* di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, di cui alla deliberazione 112/2025/R/EEL poiché non sono al momento emersi elementi rilevanti tali da supportare una modifica delle attuali disposizioni;
- tenere conto di quanto segnalato dagli operatori circa la presenza di elementi che rendono la tempistica di completamento dell'intervento entro il 31 dicembre 2027 troppo stringente, mantenendo al contempo una leva di incentivazione al tempestivo completamento di investimenti di significativa utilità per il sistema elettrico che potrebbero incorrere in ritardi; a tale fine si ritiene opportuno prevedere che l'incentivo di cui al Titolo 10 del TIQD possa essere assegnato in misura decrescente (ossia, con sei mesi di franchigia e, successivamente, il dimezzamento del tetto, nonché il dimezzamento della premialità in caso di effettivo completamento dell'intervento tra il 1° luglio 2028 e il 31 dicembre 2028);
- confermare a 24 mesi il periodo di tempo precedente l'entrata in esercizio di impianti di compensazione delle immissioni di energia reattiva inerenti ad un'area omogenea nella rete di trasmissione nazionale per cui trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 83 del TIQD; ciò in quanto, da un lato, non sono emersi ulteriori elementi di merito per una modifica delle attuali disposizioni definite nella deliberazione 617/2023/R/EEL (in cui l'Autorità ha fissato il tempo massimo rispetto all'intervallo di 12-24 mesi precedentemente indicato nel documento per la consultazione 423/2023/R/EEL); dall'altro, il suddetto intervallo di 24 mesi è ritenuto congruo tenendo anche conto che le attività di coordinamento tra imprese distributrici e Terna - al fine di definire le soluzioni ottimali di compensazione - sono state avviate a partire dal 2021 con la determinazione DIEU 2/2021;
- confermare per il biennio 2026-2027, senza evoluzioni delle modalità di calcolo di cui non è emersa opportunità, le disposizioni dell'articolo 29 del TIQD in materia di ambiti con la migliore continuità del servizio, al fine di mantenere una leva incentivante specifica anche negli ambiti attualmente a migliore qualità.

RITENUTO, RIGUARDO ALL'EVOLUZIONE DELLA REGOLAZIONE INDIVIDUALE DELLA CONTINUITÀ, CHE SIA OPPORTUNO:

- implementare, per l'anno 2027, l'orientamento dell'Autorità di cui all'opzione A in materia di evoluzione della regolazione individuale della continuità, vista la generale condivisione dei partecipanti alla consultazione, nelle more di approfondimenti tecnici per l'eventuale successiva applicazione dell'opzione B e valutare, anche a seguito di una futura consultazione per il prossimo periodo regolatorio, l'eventuale applicazione di una variante dell'opzione B, che, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione, potrebbe essere riferita alle sole interruzioni lunghe;
- definire il livello specifico per utenti MT pari a 8 interruzioni senza preavviso lunghe e brevi, in linea con l'orientamento presentato, in quanto non sono emersi elementi tali da giustificare un valore superiore.

RITENUTO, RIGUARDO ALLE INTERRUZIONI RILEVANTI, CHE SIA OPPORTUNO:

- confermare l'orientamento espresso in materia di aggiornamento della definizione di interruzione rilevante, in quanto gli effetti di disagio per gli utenti per un'interruzione di medesima entità sono i medesimi, indipendentemente dall'origine dell'interruzione sulla rete di trasmissione o sulla rete di distribuzione;
- confermare l'orientamento espresso in materia di integrazione del rapporto attuale degli *output* con indicazioni sulle misure adottate e su quelle previste dall'impresa, sia perché tali integrazioni del rapporto (pubblico) sarebbero di interesse per gli utenti e per gli enti locali coinvolti, sia perché esse potrebbero far emergere buone prassi da adottare da parte di altre imprese distributrici.

RITENUTO, RIGUARDO AGLI ASPETTI PUNTUALI DI ALCUNI MECCANISMI DISCIPLINATI DAL TIQD, CHE SIA OPPORTUNO:

- confermare l'orientamento dell'Autorità in materia di aggiornamento di tempistiche e modalità di alcune comunicazioni sia per semplicità amministrativa sia perché l'attuale comunicazione dei dati aggregati al 31 marzo in materia di utenti MT e di interruzioni prolungate richiede che sia già avvenuto il processamento di dati di dettaglio in materia di utenti MT e di interruzioni prolungate che hanno attualmente una scadenza successiva.

RITENUTO, RIGUARDO AI NUOVI STANDARD DI QUALITÀ COMMERCIALE IN RELAZIONE AL DISTACCO DELLA GENERAZIONE DISTRIBUITA IN CONDIZIONI DI ELEVATA TENSIONE BT, CHE SIA OPPORTUNO:

- confermare l'orientamento inerente al (primo) nuovo standard di qualità commerciale sul tempo di verifica del taglio di immissioni di energia rinnovabile in rete conseguenti a distacchi per tensioni elevate e conseguente scatto del sistema di protezione di interfaccia;

- in linea con quanto emerso dalla consultazione, prevedere che la modalità attuativa del suddetto standard sia la verifica del numero massimo di distacchi settimanali, confermando al riguardo la soglia di 25 distacchi settimanali;
- per i motivi presentati nel documento per la consultazione, confermare l'esclusione dallo standard delle interruzioni che hanno interessato l'utente e definire disposizioni che consentano all'impresa distributrice l'accesso ai dati di funzionamento dell'impianto;
- tenere conto dell'osservazione circa le criticità inerenti al fatto che l'impianto del cliente/produttore non possa essere oggetto di verifica da parte dell'impresa distributrice, e conseguentemente definire una specifica fase di monitoraggio delle prime applicazioni del (primo) nuovo standard anche al fine di valutare modalità di gestione di effetti anomali di differenze di tensione tra il punto di connessione del cliente/produttore e l'impianto di produzione;
- in via transitoria, prevedere solo l'obbligo di una successiva comunicazione al cliente/produttore sugli interventi effettuati e previsti sulla rete, e - anche per valutare gli effetti dell'introduzione del primo standard con il monitoraggio di cui al precedente alinea e per dare seguito alla proposta di ulteriori interlocuzioni tecniche con le imprese- non introdurre al momento il secondo standard proposto nel documento per la consultazione relativo all'obbligo di adeguamento della rete con tempi massimi prefissati, né il relativo indennizzo automatico.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno posticipare al 30 novembre 2026 la previsione di cui al punto 4. della deliberazione 112/2025/R/EEL al fine di consentire ulteriori approfondimenti alle imprese distributrici;
- sia opportuno esplicitare l'obbligo dell'impresa distributrice di comunicare l'eventuale restituzione di un contributo pubblico precedentemente incassato, affinché l'Autorità possa determinare la restituzione delle relative premialità già erogate;
- siano opportuni ulteriori approfondimenti tecnici, anche con le imprese distributrici, a seguito di quanto segnalato in risposta alla consultazione, per valutare l'eventuale aggiornamento delle disposizioni relative alla definizione di periodi di condizioni perturbate (capitolo 6 del documento per la consultazione 332/2025/R/EEL) e della regolazione in materia di monitoraggio a campione delle variazioni lente di tensione nelle reti BT (capitolo 7 del documento per la consultazione)

DELIBERA

1. di modificare il TIQD come di seguito:

- a) all'articolo 29, comma 1, le parole "Per ciascuno degli anni 2024 e 2025" sono sostituite da "Per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027";
- b) all'articolo 29, comma 4, le parole "a ogni anno del periodo 2024-2025" sono sostituite da "a ogni anno del periodo 2024-2027";
- c) all'articolo 29, il comma 5 è soppresso;
- d) all'articolo 33, comma 1, le parole "Con successivo provvedimento l'Autorità definisce la regolazione individuale della continuità del servizio per l'anno 2027." sono sostituite dalle seguenti parole "Il livello specifico di continuità per singolo utente MT per l'anno 2027 in qualunque ambito territoriale è pari a 8 interruzioni senza preavviso lunghe più brevi all'anno.";
- e) all'articolo 58, comma 1, lettera d), dopo le parole " , come definite al successivo Articolo 68" sono aggiunte le parole " , e le misure adottate per la loro gestione e quelle previste per evitare il ripetersi degli stessi";
- f) all'articolo 68, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma "3. A decorrere dal 1° gennaio 2027, le disposizioni del presente articolo si applicano per una sequenza di interruzioni che comporti un momento di interruzione, inteso come numero utenti interrotti per ore di interruzione, superiore a 250.000 (ad es: 25.000 utenti interrotti per dieci ore oppure 250.000 utenti interrotti per un'ora).";
- g) all'articolo 69, comma 3, le parole "Entro il 30 giugno di ogni anno a partire dal 2025" sono sostituite dalle seguenti parole "Entro il 30 giugno degli anni 2025 e 2026 ed entro il 31 marzo degli anni 2027 e 2028";
- h) all'articolo 70, comma 2, le parole "Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono le interruzioni," sono sostituite dalle seguenti parole "Entro il 30 giugno degli anni 2025 e 2026 ed entro il 31 marzo degli anni 2027 e 2028, in relazione alle interruzioni dell'anno precedente,";
- i) dopo l'articolo 80, è inserito il seguente articolo:

"Articolo 80bis

Completamento degli interventi successivo al periodo regolatorio 2024-2027

80bis.1 In caso di completamento degli interventi di cui al presente Titolo fra il 1° gennaio 2028 e il 30 giugno 2028, viene corrisposta la premialità fissata nel presente Titolo in misura intera. In caso di completamento degli interventi di cui al presente Titolo fra il 1° luglio 2028 e il 31 dicembre 2028, le premialità e i tetti di cui all'articolo 79, comma 5, e di cui all'articolo 80, commi 4 e 11, si applicano in misura dimezzata. Successivamente, non si applica nessuna premialità.

80bis.2 Quando applicabile, le imprese distributrici relazionano all'Autorità entro il 31 marzo 2029 sui motivi di ritardo rispetto al completamento atteso o di cancellazione o di mancato completamento. In quest'ultimo caso, l'impresa distributtrice comunica altresì un piano di azioni per il tempestivo completamento degli interventi.

- j) all'articolo 81, comma 3, le parole "l'elenco dei contributi pubblici incassati," sono sostituite dalle seguenti parole: "l'elenco dei contributi pubblici incassati e restituiti,";
2. di modificare il TIQC come di seguito:
- a) all'articolo 1, comma 5, le parole "le prestazioni relative alla comunicazione dell'esito della verifica della tensione di fornitura," sono sostituite dalle seguenti parole "le prestazioni relative alla comunicazione dell'esito della verifica della tensione di fornitura, alla comunicazione della verifica dei distacchi settimanali,";
- b) all'articolo 2, comma 1, dopo l'alinea xx), è aggiunto il seguente alinea:
"yy) "conferma della richiesta della verifica dei distacchi settimanali dell'impianto di produzione" è l'accettazione da parte del cliente finale o del produttore degli oneri previsti dal presente provvedimento per il caso in cui sia accertato che il numero dei distacchi settimanali dell'impianto di produzione BT per tensioni elevate e conseguente scatto del sistema di protezione di interfaccia è inferiore alla soglia fissata dal presente provvedimento;"
- c) all'articolo 3, comma 1, dopo l'alinea "- tempo per l'effettuazione della verifica della tensione di fornitura;" , è inserito il seguente alinea:
"- tempo di messa a disposizione della verifica del numero di distacchi settimanali dell'impianto di produzione BT per tensioni elevate;"
- d) dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 9bis

Tempo di comunicazione dell'esito della verifica dei distacchi settimanali dell'impianto di produzione BT e relativo corrispettivo

- 9bis.1 Il tempo di messa a disposizione dell'esito della verifica dei distacchi settimanali dell'impianto di produzione BT con potenza complessiva degli inverter fino a 6 kW - e non superiore alla potenza richiesta in sede di connessione - è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra (i) la data di ricevimento da parte del distributore della conferma della richiesta di verifica dei distacchi settimanali dell'impianto di produzione inviata dal richiedente o dal produttore oppure - se il periodo di verifica è posticipato come previsto dal presente articolo - la data di inizio della verifica e (ii) la data di messa a disposizione del documento recante l'esito della verifica.
- 9bis.2 Il corrispettivo per la verifica dei distacchi settimanali dell'impianto di produzione BT è nullo in caso di accertamento di 25 o più distacchi, esclusi i distacchi conseguenti a interruzioni registrate dall'impresa distributrice ai sensi del TIQD, mentre è pari a 150,00 euro in caso accertamento di distacchi inferiori al suddetto limite.
- 9bis.3 Il cliente finale o il produttore rende disponibile, su richiesta dell'impresa distributrice, i dati di funzionamento del proprio impianto e le altre informazioni da questa richieste ai fini della verifica del numero di

distacchi dell'impianto di produzione e del monitoraggio di cui all'articolo 9ter. Il cliente finale o il produttore è responsabile della disattivazione della modalità di limitazione automatica dell'immissione di potenza attiva da parte dell'impianto di generazione in condizioni di tensione elevata, di cui al punto 8.5.3.1 della norma CEI 0-21.

- 9bis.4 Qualora la verifica conduca all'accertamento di distacchi entro i limiti fissati dal presente articolo, l'impresa distributrice è tenuta ad informare il richiedente o il produttore, contestualmente alla notifica dell'esito della verifica con le informazioni sui distacchi e altri elementi rilevanti, che gli sarà addebitato il corrispettivo. Qualora vi sia stata esclusione di distacchi corrispondenti a uno o più interruzioni, l'impresa distributrice trasmette, contestualmente all'esito, l'elenco delle interruzioni con loro inizio e fine, come registrate ai sensi del TIQD o come ricavate dai sistemi di *smart metering* 2G, affinché il richiedente o il produttore possa verificare i distacchi esclusi.
- 9bis.5 Nei casi in cui tali verifiche conducano all'accertamento di distacchi superiori ai limiti fissati dal presente articolo, contestualmente alla messa a disposizione dell'esito della verifica, incluse le informazioni di cui al comma precedente, il distributore informa il richiedente che entro 50 giorni lavorativi invierà le eventuali ulteriori analisi effettuate dall'impresa distributrice, la descrizione delle attività di adeguamento della rete già svolte nel frattempo e la previsione con indicazione temporale di eventuali ulteriori attività.
- 9bis.6 In caso di mancato rispetto del livello specifico di qualità sul tempo di comunicazione di cui al presente articolo per le cause indicate al successivo articolo 25, comma 1, lettera c), è dovuto un indennizzo automatico. Tale indennizzo automatico, differenziato per i tempi di ritardo nell'esecuzione della prestazione, è definito nella misura disciplinata dall'articolo 26 con riferimento alla categoria "produttore BT".
- 9bis.7 Nel caso di richieste di verifica dei distacchi settimanali dell'impianto di produzione nei mesi da settembre a marzo, qualora il richiedente o il produttore intenda verificare l'immissione in rete in condizioni di elevata producibilità dell'impianto, la verifica può essere posticipata oltre i tempi massimi disciplinati dal presente articolo. In tal caso, la verifica dovrà comunque essere avviata entro il 30 aprile successivo alla conferma della richiesta di verifica dei distacchi settimanali dell'impianto di produzione;
- 9bis.8 Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili a partire dal 1° luglio 2026.

Articolo 9ter

Monitoraggio della fase di prima applicazione dello standard di verifica dei distacchi settimanali dell'impianto di produzione BT

- 9ter.1 Le imprese distributrici alle cui reti sono connessi almeno 100.000 clienti finali comunicano all'Autorità il numero di conferme della richiesta di verifica dei distacchi settimanali dell'impianto di produzione, il numero di verifiche effettuate, con disaggregazione delle verifiche per cui è stata richiesta la posticipazione, il numero di distacchi settimanali riscontrato in ciascuna verifica e, ove disponibile, il differenziale di tensione tra il punto di connessione del cliente/produttore e l'impianto di produzione;
- 9ter.2 Le comunicazioni di cui al comma precedente sono trasmesse entro il 31 marzo 2027, con riferimento all'anno 2026 ed entro il 30 settembre 2027, con riferimento al primo semestre 2027.;"
- e) alla Tabella 1 – Livelli specifici di qualità commerciale, dopo la riga “Tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica della tensione di fornitura”, inserire la seconda riga della seguente tabella:

	Clienti BT	Clienti MT	Produttori BT	Produttori MT
Tempo massimo di messa a disposizione della verifica dei distacchi settimanali dell'impianto di produzione	20 giorni lavorativi	non applicabile	20 giorni lavorativi	non applicabile

3. di prevedere che il termine per la proposta delle imprese distributrici della seconda edizione del documento applicativo ai fini di successive applicazioni delle analisi costi benefici degli interventi di sviluppo delle reti di distribuzione, di cui al punto 4 della deliberazione 112/2025/R/EEL, sia aggiornato al 30 novembre 2026;
4. di pubblicare il presente provvedimento, il TIQD e il TIQC come modificati dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua